

TRIBUNALE DI TORINO  
VIII SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti e la allegata documentazione,  
a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 24.4.2012

premessi

che la \_\_\_\_\_ ha chiesto disporsi ex art. 700 c.p.c. la  
restituzione dei 299 annuari \_\_\_\_\_ (del valore di € 184.000,00)  
concessi alla \_\_\_\_\_ con contratto di distribuzione, che doveva  
intendersi risolto di diritto per inadempimento della resistente;

che la \_\_\_\_\_ ha eccepito in via preliminare la incompetenza del giudice adito per  
essere competente il Giudice di Sondrio; nel merito ha eccepito  
l'inadempimento della \_\_\_\_\_ ai propri obblighi contrattuali ed ha contestato la  
intervenuta risoluzione di diritto del contratto di distribuzione;

rilevato

che ai sensi dell'articolo 16 del contratto stipulato tra le parti (DOC 1 parte  
ricorrente), *foro competente per ogni controversia derivante  
dall'interpretazione ed esecuzione del contratto è unicamente il giudice di  
Sondrio;*

che non è oggetto di contestazione tra le parti la validità della clausola ex art.  
28 c.p.c. di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di  
Sondrio, in forza della quale la causa di merito andrà decisa in quella sede;

osserva

L'articolo 28 c.p.c. stabilisce che *la competenza per territorio può essere  
derogata per accordo tra le parti salvo che per (.....) i procedimenti  
cautelari.*

L'articolo 669 ter c.p.c. stabilisce che *prima dell'inizio della causa di merito la  
domanda si propone al giudice competente a conoscere nel merito.*

Allorquando, come nel caso che ci occupa, le parti avevano stabilito ai sensi  
dell'articolo 28 c.p.c. una deroga alla competenza del giudice territoriale, si  
può porre il problema, nel caso del giudizio cautelare instaurato anteriormente

alla caso di merito, se competente per la cautela sia ai sensi dell'articolo 669 ter c.p.c. il giudice che è stato individuato delle parti come competente per il merito, ovvero ai sensi dell'articolo 28 c.p.c. il giudice individuato dalla norma di legge.

In effetti queste due norme non sono in contrasto tra di loro e vanno interpretate in combinato disposto.

La norma che regola la competenza per i procedimenti cautelari anteriormente alla instaurazione della causa di merito è l'art. 669 ter c.p.c.. Questa norma stabilisce che la domanda cautelare va proposta al giudice competente a conoscere per il merito, senza distinguere l'ipotesi in cui il giudice competente a conoscere per il merito sia quello individuato dalla norma di legge o quello individuato patizamente dalle parti ai sensi dell'articolo 28 c.p.c.. Il giudice competente per il giudizio cautelare dunque è lo stesso Giudice competente a decidere la controversia di merito, sia il Giudice individuato dalla norma o quello scelto dalle parti nel rispetto dei limiti imposti dalla legge (art. 28 c.p.c.).

L'art. 669 c.p.c. quindi pone il principio inderogabile della inscindibilità della competenza a decidere il giudizio cautelare e la causa di merito: stabilito chi sia il giudice competente per il merito, questi sarà anche il giudice competente per la cautela.

La previsione di cui all'articolo 28 c.p.c. per cui, nei procedimenti cautelari, la competenza per territorio non può essere derogata sull'accordo tra le parti, va intesa come divieto alle parti di derogare alla competenza stabilita ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c. (e 669 quater c.p.c.) e cioè alla competenza del giudice individuato come competente a decidere la causa di merito.

Con il limite posto dall'art. 28 c.p.c. il legislatore ha voluto evitare che su accordo delle parti, il giudizio cautelare, in deroga all'art. 669 ter c.p.c. potesse essere deciso da un giudice diverso da quello competente per il merito, sia questo individuato dalla norma, oppure sull'accordo delle parti.

Nel caso che ci occupa competente a decidere la controversia nel merito è pacificamente il giudice di Sondrio ai sensi dell'articolo 16 del contratto: di

conseguenza la competenza a decidere sulla presente controversia cautelare spetta parimenti al giudice di Sondrio.

Va dichiarata pertanto l'incompetenza del giudice adito per essere competente il giudice di Sondrio a decidere anche il procedimento cautelare

Le spese di questo giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente.  
Liquidazione come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza per essere competente il Giudice di Sondrio:  
condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della

liquidandole in € 1.800,00 di cui € 800,00 per diritti ed €

1.000,00 per onorari

Si comunichi.

Torino, 22.4.2012

IL GIUDICE

Dr.ssa Raffaella Bosco

IL CASO.it